

USCITA

**Addendum all'ordinanza del sindaco del Comune dell'Aquila n. 71/2020 contenente  
chiarimenti ed analisi interpretative**

- L'Aquila, 4 maggio 2020 -

- Art. 1: per "maestranze" si intende tutti coloro che a vario titolo operano all'interno del cantiere;
- Art. 5, comma 1: laddove si dice che "gli adempimenti di gestione ordinaria del cantiere saranno gestiti dal CSE e dal medico competente attraverso la tenuta di appositi registri contenenti, tra l'altro, i nominativi dei soggetti negativi al Covid 19" si intende "secondo le competenze assegnate rispettivamente al CSE e al medico competente dal decreto legislativo 81/2008";
- Art. 5, comma 4: si intende che le imprese in subappalto e i lavoratori autonomi eventualmente impegnati "siano autonomamente dotati...";
- Art. 5, comma 5: per "verifica della correttezza..." si intende "vigilanza sull'adozione della misure di sicurezza anti-contagio...";
- Art 5, comma 7: dopo "prescrizioni impartite" si intende "nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 81/2008".


Ing. Pierluigi De Amicis (Presidente ordine ingegneri)

Arch. Giuseppe Tempesta (Consiglio ordine architetti)

Dott. Per. Ind. Maurizio Papale (Presidente ordine periti industriali)

Geom. Giampiero Sansone (Presidente collegio geometri)

Pierluigi Biondi (Sindaco dell'Aquila)





**IL SINDACO DELL'AQUILA**

**ORDINANZA N. 71 DEL 30/04/2020**

**Oggetto:** disposizioni attuative del protocollo di regolamentazione del 24 aprile 2020 per il contenimento della diffusione covid-19 nei cantieri siglato da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal UIL, Filca – Cisl e Fillea CGIL.

**PREMESSO CHE:**

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;





## IL SINDACO DELL'AQUILA

- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- i DD.PP.CC.MM. del 8 - 9 - 11 e 22 marzo 2020 'e s.m.i. recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 – *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante - *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 – *“Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”*;
- l'Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile - *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 – *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con il quale l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, con efficacia a far data dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, con la contestuale cessazione dell'efficacia delle disposizioni recate dai DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 1° aprile 2020;





## IL SINDACO DELL'AQUILA

- le Circolari e le Ordinanze del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo, recanti misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19;
- il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

VISTO il protocollo del 24 aprile condiviso con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal UIL, Filca – Cisl e Fillea CGIL;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento epidemia COVID-19;

RICHIAMATI i provvedimenti sindacali adottati al fine di assicurare la piena attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid – 19;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della Protezione Civile, ed in particolare le seguenti disposizioni:

- l'art. 3 che attribuisce al Sindaco, in relazione al rispettivo ambito di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile;
- l'art. 6 che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile, attribuendo allo stesso le competenze in materia di protezione civile;
- l'art. 12, ai sensi del quale, per lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, i Comuni assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori - secondo quanto stabilito dal Codice, dalle disposizioni regionali in materia di protezione civile ed in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - ed, in particolare, provvedono a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale [...*OMISSIS*...];



**Comune dell'Aquila**


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





## IL SINDACO DELL'AQUILA

EVIDENZIATO che, al fine di assicurare l'efficiente gestione in ambito comunale dell'emergenza epidemiologica, mediante l'attuazione delle più opportune misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, sono state costituite apposite strutture operative dedicate alla gestione dell'emergenza, con funzioni di supporto e coordinamento e segnatamente:

- con disposizione sindacale prot. n. 24105 del 06.03.2020 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico operativo di supporto al Sindaco quale Responsabile dell'Amministrazione Comunale e Autorità Sanitaria Locale in relazione all'attuazione delle misure di informazione, prevenzione e contenimento del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con Ordinanza sindacale n. 47 del 11.03.2020 – prot. n. 25728 del 11.03.2020 – è stata attivata una unità di crisi comunale per coordinare l'emergenza in corso;
- con Ordinanza sindacale n. 63 del 21.4.2020 – prot. n. 35947 del 21.4.2020 – è stata integrata la composizione dell'Unità di Crisi di cui all' Ordinanza n. 47 del 11.3.2020 con tre componenti del consiglio comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, e con il Dott. Ettore Lupi – componente della Funzione n. 2 – Sanità, Assistenza Sociale – del C.O.C.;

TENUTO CONTO che:

- il Dipartimento della Protezione civile, il 4 marzo 2020, ha dettato "*Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", definendo la catena di comando e controllo, il flusso delle comunicazioni e le procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19, in relazione ai diversi livelli di coordinamento previsti: nazionale, regionale, provinciale e comunale;

RILEVATO CHE:

- con il DPCM 10 aprile 2020, l'efficacia delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quindi la generale situazione di *lockdown* del Paese, è stata prorogata sino al prossimo 3 maggio 2020;
- contestualmente il DPCM 10 aprile 2020 ha anche previsto una parziale e limitata ripresa di alcune attività produttive e commerciali, con applicazione delle opportune misure di prevenzione dal rischio di contagio;

TENUTO CONTO CHE per il periodo successivo al 3 maggio con DPCM del 26 aprile 2020 è stata delineata la fase di superamento del *lockdown* mediante la graduale ripresa nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche e produttive con particolare riferimento alla ripresa delle attività edili;





## IL SINDACO DELL'AQUILA

DATO ATTO CHE il territorio del Comune dell'Aquila è interessato a seguito degli eventi del 6 aprile 2009 da numerosi interventi destinati alla ricostruzione che si sostanziano anche in attività inerenti il recupero edilizio e/o abitativo del patrimonio immobiliare esistente;

CONSIDERATO CHE a seguito di tale attività ricostruttiva sono presenti ad oggi nel territorio comunale oltre 500 cantieri privati e pubblici, che occupano ad oggi circa 5.000 persone destinate a tali attività, residenti anche fuori regione e che, in virtù della ripresa dei lavori, accederanno nel territorio del Comune dell'Aquila;

DATO ATTO CHE tale afflusso di persone non controllato potrebbe dar luogo ad una diffusione epidemiologica tale anche da vanificare le misure assunte sia a livello nazionale, regionale e locale;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione, mediante propri consulenti, ha stilato un protocollo di buone prassi in materia di sicurezza anti contagio, di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 per i lavoratori dei cantieri edili siti nel territorio comunale nel quale si è previsto che le aziende procedano a testare (mediante tamponi o altre metodologie di screening validate che saranno disponibili in futuro) ) tutte le maestranze impiegate per la verifica delle negatività al COVID-19 con successiva disposizione del medico competente che dovrà stabilire la periodicità nella esecuzione dei test;

DATO ATTO CHE tale protocollo di buone prassi ha natura attuativa del documento del 24 aprile condiviso tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal UIL, Filca – CCISL e Fillea CGIL;

CONSIDERATO CHE tale protocollo sarà inviato ai seguenti organi: Prefettura UTG dell'Aquila, ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila – UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro – ITL L'Aquila, Comando di Polizia Municipale, ANCE L'Aquila, Confindustria L'Aquila, CNA Provincia dell'Aquila, Apindustria L'Aquila, Confartigianato L'Aquila, Confimprese Abruzzo, Ordini e Collegi professionali (ordine degli ingegneri della Provincia dell'Aquila, Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila, Collegio dei Geometri laureati della Provinciali dell'Aquila, Ordine dei Periti Industriali e Periti industriali laureati, E.S.E. – C.P.T. Provincia dell'Aquila;

ATTESA la necessità di garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema comunale all'emergenza sanitaria in atto in previsione della riapertura delle attività edili prevista per il prossimo 4 maggio 2020;

RITENUTO PERTANTO dover recepire facendo proprio il Protocollo di buone prassi in materia di sicurezza anti-contagio, di contrasto e contenimento alla diffusione del Virus per i lavori dei cantieri edili pubblici e privati nel territorio del Comune dell'Aquila allegato alla presente quale parte e sostanziale sotto la lettera A, ordinandone il rispetto in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;



**Comune dell'Aquila**  
Ufficio di Gabinetto del Sindaco  
Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA  
Tel. 0862.645702 - 0862.645703  
sindaco@comune.laquila.it





## IL SINDACO DELL'AQUILA

### ORDINA

per tutte le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. è fatto obbligo in tutto il territorio comunale e per tutti cantieri pubblici e privati di osservare le disposizioni di cui al Protocollo di buone prassi in materia di sicurezza anti-contagio, di contrasto e contenimento alla diffusione del Covid-19 per i lavori dei cantieri edili, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale al quale per ogni e dove si rinvia;
2. di trasmettere la presente Ordinanza alla Prefettura UTG dell'Aquila per gli adempimenti e le valutazioni conseguenti;
3. di trasmettere la presente Ordinanza ai seguenti enti e/o associazioni: Prefettura UTG dell'Aquila, ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila – UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro – ITL L'Aquila, Comando di Polizia Municipale, ANCE L'Aquila, Confindustria L'Aquila, CNA Provincia dell'Aquila, Apindustria L'Aquila, Confartigianato L'Aquila, Confimprese Abruzzo, Ordini e Collegi professionali (Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila, Collegio dei Geometri laureati della Provinciali dell'Aquila, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, E.S.E. – C.P.T. Provincia dell'Aquila);
4. di dare atto che nei confronti del presente provvedimento è possibile impugnativa presso la competente sezione TAR Abruzzo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto e nei 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Il Segretario Generale

  
Ludovico Luzzetti

L'Assessore alla Ricostruzione

  
Vittorio Fabrizi

Il Sindaco  
Pierluigi Biondi





**Comune dell'Aquila**

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it



Allegato A Ordinanza Sindacale N. 71 del 30/04/2020

**Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Protocollo buone prassi in materia di sicurezza anti-contagio, di contrasto e contenimento alla diffusione del Virus per i lavoratori dei cantieri edili pubblici e privati nel Comune dell'Aquila**

### **Art. 1 Finalità**

L'obiettivo primario del presente protocollo di buone prassi è quello di garantire il miglior livello di sicurezza ed igiene per i lavoratori impegnati nel cantiere edile, ai fini dell'impedimento del contagio, del contrasto e del contenimento alla diffusione del Virus.

L'analisi contenuta nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nei Piani Operativi di Sicurezza (POS), deve garantire il rispetto, oltre che delle norme antinfortunistiche vigenti, soprattutto delle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza determinata dalla propagazione del Virus al fine di **eliminare il possibile contagio contrastando e contenendo la diffusione del Virus.**

I documenti redatti (aggiornamento del PSC e POS) dovranno essere pensati come documenti dinamici e scalabili in grado di recepire tempestivamente le indicazioni del Governo. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è fondamentale fornire un'adeguata formazione e informazione a tutti i soggetti facenti parte della filiera produttiva attivata e presente in cantiere, verificando periodicamente la puntuale applicazione delle disposizioni nazionali e del presente protocollo.

Fondamentale è l'informazione che ogni lavoratore deve ricevere sui comportamenti da tenere per evitare il contagio e la diffusione del Virus prima di essere addetto allo svolgimento dei compiti lavorativi; pertanto la formazione e informazione specifica dovranno riguardare ogni singola attività lavorativa, gli aspetti di tutela della salute e la conoscenza delle disposizioni emanate in materia da parte delle Autorità.

Ulteriore figura fondamentale è quella relativa alla formazione ed alla presenza del Preposto della Sicurezza, quale garante dell'attuazione delle indicazioni contenute nei documenti redatti, al fine di monitorare e garantire il rispetto delle misure adottate relativamente all'emergenza Covid-19.

Si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori, al fine di eseguire il giusto monitoraggio delle buone prassi.

In ultimo è auspicabile creare master di documenti e procedure condivisi al fine di garantire una coerenza nella documentazione da redigere a cura dei CSE ed Imprese.



## **Art. 2 Obiettivi**

Al fine di una efficace e sicura ripartenza dei cantieri, di seguito sono indicate le misure necessarie finalizzate all'applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio in attuazione all'emergenza COVID-19, da intendersi integrative ed aggiuntive a quelle già previste a livello locale e nazionale:

- Prevenzione alla diffusione del contagio;
- Aumento della consapevolezza dei lavoratori e di tutti i soggetti presenti nella filiera produttiva;
- Monitoraggio dei dati del cantiere attraverso la partecipazione attiva dell'impresa (tramite Medico Competente, RSPP e Preposto della Sicurezza in cantiere), del Coordinatore della Sicurezza e del Direttore dei Lavori;
- Coinvolgimento dei lavoratori e RLS/T;
- Analisi dei risultati.

## **Art. 3 Monitoraggio**

Come per ogni intervento di prevenzione e di miglioramento anche per queste buone prassi è necessario organizzare la raccolta ed il monitoraggio dei dati relativi al cantiere, attraverso un documento condiviso e sottoscritto dal Committente, dal Coordinatore della Sicurezza e dall'impresa (Datore di lavoro, Medico Competente, RSPP e Preposto della Sicurezza in cantiere), da trasmettere secondo le modalità previste nel successivo art. 5. In particolare, devono essere raccolte almeno le seguenti informazioni:

- accesso e uscita dal cantiere delle maestranze (modalità di trasporto, alloggio e tracciamento dei percorsi);
- accesso in cantiere dei fornitori esterni (identificazione, modalità e tracciamento dei percorsi);
- accesso in cantiere di altri soggetti diversi dalle maestranze impegnate nei lavori (identificazione e modalità);
- formazione e informazione di tutte le figure che accedono in cantiere (modalità e strumenti utilizzati)
- sanificazione degli ambienti comuni, degli utensili e delle attrezzature (modalità e periodicità);
- gestione degli spazi comuni (modalità);
- gestione dei soggetti sintomatici (modalità in accordo con le vigenti norme e successive);

## **Art. 4 Analisi dei risultati**

La raccolta e l'analisi dei dati, delle eventuali difficoltà e delle criticità emerse, rappresenta un elemento fondamentale per la valutazione dell'efficacia dell'intervento preventivo. Pertanto, i dati raccolti durante

la realizzazione dell'opera dovranno essere elaborati ed interpretati anche al fine di evidenziare eventuali criticità e per valutare sia i risultati positivi che individuare la necessità di apportare eventuali correttivi.

### **Art. 5 Attuazione protocollo**

1. Le imprese hanno l'obbligo alla riapertura del cantiere, e comunque entro e non oltre 14 giorni dalla data di ripresa dei lavori, di testare (mediante tamponi o altre metodologie di screening validate che saranno disponibili in futuro) tutte le maestranze impiegate per la verifica delle negatività al Covid-19; successivamente il Medico Competente dovrà stabilire la periodicità dei test riferiti al periodo successivo. In caso di soggetti positivi al Covid-19 il datore di lavoro o per il tramite del suo medico competente dovrà darne immediata comunicazione alla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione. Tale comunicazione dovrà essere estesa al CSE ed al committente per l'adozione delle misure di competenza. Gli adempimenti di gestione ordinaria del cantiere saranno gestiti dal CSE e dal medico competente attraverso la tenuta di appositi registri contenenti, tra l'altro, i nominativi dei soggetti negativi al Covid-19;
2. Il committente e/o il responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08, prima della ripresa dei lavori deve tassativamente inoltrare nuova Notifica Preliminare (tramite il link <http://notifiche-aslaq.dnsalias.net/notifiche/>) indicando la data della ripresa dei lavori, il nominativo delle ditte attualmente presenti, il nominativo del CSE, il nominativo del preposto di cantiere, oltre tutti gli altri punti presenti in notifica;
3. Il committente e/o il responsabile dei lavori, all'atto dell'inoltro della notifica preliminare di ripresa lavori, deve trasmettere accedendo al sito delle notifiche preliminari dell'Azienda Sanitaria Locale - Avezzano L'Aquila Sulmona la nuova modulistica di monitoraggio ed attuazione anti Covid-19. La notifica deve essere oggetto di tempestivo aggiornamento anche in caso di variazione dell'organizzazione delle misure di prevenzione anti-contagio Covid-19.
4. Le ditte affidatarie, nella loro qualità di assegnatarie dei lavori edili, assumono l'impegno di dotare i propri dipendenti ed i dipendenti delle aziende in subappalto, compresi i lavoratori autonomi eventualmente impegnati nella realizzazione delle opere, dei necessari dispositivi anti-contagio e provvedono a:
  - designare il Preposto della Sicurezza in Cantiere, quale referente per la prevenzione ed attuazione delle indicazioni contenute nel presente protocollo, al fine di monitorare e garantire il rispetto delle misure adottate relativamente all'emergenza Covid-19;

- riorganizzare le attività di lavoro in modo da garantire l'applicazione ed il rispetto delle misure minime generali previste dal Protocollo condiviso, e vari Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché delle misure specifiche richieste dalla tipologia di attività svolta;
  - comunicare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, tra tutti i lavoratori presenti in cantiere;
  - organizzare gli orari dei pasti e delle pause, i pasti dovranno essere per quanto possibile scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti e assembramenti nelle aree comuni;
  - controllare la temperatura corporea all'ingresso del cantiere;
  - organizzare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
  - organizzare le modalità di accesso dei fornitori nel rispetto delle regole di contrasto del contagio;
  - fornire il cantiere (presso cassetta primo soccorso oppure baracca ufficio) di un kit di mascherine FFP2, guanti monouso in lattice e occhiali e/o visiere di protezione, tuta monouso, da far indossare al personale che è chiamato ad intervenire per la segnalazione di un caso sospetto;
  - fornire il cantiere di raccoglitori per conferire i DPI utilizzati, gli stessi dovranno essere raccolti e sigillati prima di consegnarli in Azienda per la raccolta;
  - garantire e codificare nel PSC e nel POS, la gestione dell'individuo sintomatico.
5. Il committente o il responsabile dei lavori garantisce, anche attraverso il Coordinatore della Sicurezza e il Direttore dei Lavori, che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali di promozione della salute dei lavoratori e richiederà al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione una particolare attenzione ai contenuti relativi alle procedure per evitare il contagio e la diffusione del Virus. Lo stesso committente, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegna, con la collaborazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a far rispettare le indicazioni del presente protocollo nella gestione del cantiere. La verifica della correttezza di tutti gli adempimenti anti-contagio è di competenza del Coordinatore della Sicurezza;
6. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale provvede a seguito di richiesta da parte della Prefettura dell'Aquila ad aggregare i dati raccolti con le seguenti informazioni:
- Numero cantieri attivi;
  - Nomi ditte operative (principale - subappaltatori - lavoratori autonomi - fornitori etc):
    - ubicazione del cantiere;
    - numero lavoratori presenti;

- nominativi del Committente, Coordinatore della Sicurezza, Medico Competente, Preposto di cantiere;
- accertamento di casi sintomatici;

7. I soggetti chiamati a rappresentare la committenza e la parte datoriale, devono garantire l'informazione a tutti i lavoratori che accedono al cantiere sulle procedure che riguardano il presente protocollo e, allo stesso tempo, favoriscono l'introduzione di misure che facilitino l'adozione di corretti comportamenti, oltre che verificare che in tutto il cantiere, comprese le mense e refettori aziendali, siano rispettate le prescrizioni impartite;
8. Le ditte, ognuna per quanto di propria competenza, dovranno garantire che tutti i lavoratori, compresi i subappaltatori e lavoratori autonomi, prima di essere impiegati nei vari cantieri e prima dell'inizio di fasi lavorative, siano adeguatamente informati sui rischi di trasmissione e contagio da COVID-19;
9. È fortemente consigliato alle imprese di far pernottare le rispettive maestranze nel comune dell'Aquila e nei territori limitrofi, attesa la presenza in loco delle necessarie e idonee strutture di ospitalità ciò al fine di contenere il pendolarismo e il conseguente rischio di contagio.
10. È fortemente consigliato alle imprese l'utilizzo di applicativi per la raccolta d'informazioni utili al tracciamento, per le proprie maestranze, dei contagi da COVID-19.
11. Le ditte affidatarie ognuna per quanto di propria competenza, si impegnano a garantire, compresi i subappaltatori e lavoratori autonomi, il rispetto totale del presente protocollo e della vigente normativa in materia.